



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 24 novembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 24 novembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

- 1) **Reclamo S.S. J.R.V.S. ASCOLI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Montegranaro Calcio/JRVS Ascoli del 10.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.10.2005)

- 2) “ **GIOVENTU' CALCIO FOGGIA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Gioventù Calcio Cerignola/Gioventù Calcio Foggia del 13.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 13 del 26.10.2005)

- 3) “ **OSTUNI SPORT** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività dell'invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.
(avverso la sanzione dell'inibizione inflitta per anni 2 al sig. Marzio Luca e la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

- 4) “ **F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. S.D.** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività dell'invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta di copia degli atti.
(avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 2 inflitta al Presidente, sig. Barretta Francesco, dell'inibizione per anni 2 inflitta al dirigente sig. Barretta Teodoro e la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)